

Sottrazione fraudolenta imposte e quantificazione del profitto

Limiti al sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 nella sentenza Cassazione n. 29778/2026.

Federico Sciullo Diritto Penale 12 Agosto 2026 Lettura 11 min

Stato della questione

La questione riguarda la **sottrazione fraudolenta imposte quantificazione profitto confisca**. Con la sentenza n. 29778/2026, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha chiarito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 non va parametrato all'intero debito tributario inadempito, bensì al valore reale dei beni idoneamente sottratti alle ragioni erariali mediante atti simulati o fraudolenti.

Abstract (Italiano)

Il presente articolo analizza la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, 5 agosto 2026, n. 29778. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza di riesame che confermava il sequestro preventivo per un importo pari all'intero debito fiscale. Nei reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 D.Lgs. 74/2000, il profitto confiscabile coincide esclusivamente con il valore dei beni di cui si è tentata o attuata la sottrazione e non con la pretesa tributaria dell'Erario.

Abstract (English)

This article examines Supreme Court Penal Section III decision no. 29778 of 5 August 2026. The Court established that pre-trial asset freezing under Article 11 Legislative Decree 74/2000 must be calculated based on the actual value of fraudulently concealed assets rather than the total outstanding tax debt.

Punti Chiave della Sentenza

- **Natura di reato di pericolo:** La sottrazione ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 punisce la riduzione fittizia della garanzia patrimoniale.

- **Valore dei beni sottratti:** Il profitto confiscabile è circoscritto ai beni oggetto dell'atto simulato.
- **Divieto di automatismo:** Esclusa la coincidenza automatica tra sequestro e debito erariale residuo.

Massima Redazionale / Principio di Diritto

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, il profitto del reato confiscabile, anche nella forma per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis del medesimo decreto, non va individuato nell'ammontare complessivo del debito tributario rimasto inadempito, bensì nel valore effettivo dei beni o nella somma di denaro la cui sottrazione alle ragioni erariali è stata perseguita ed attuata mediante gli atti simulati o fraudolenti. Trattandosi di un reato di pericolo ad esecuzione frazionata o istantanea, il profitto della sottrazione coincide con il valore dell'idonea riduzione del patrimonio destinato alla garanzia del credito fiscale, risultando illegittimo il ricorso all'intero debito tributario quale parametro automatico di commisurazione della misura cautelare reale.

01. Fatto e vicenda processuale: il sequestro preventivo ed il rigetto del riesame

La rilevante vicenda processuale decisa dalla **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, 5 agosto 2026, n. 29778¹**, vede coinvolti due indagati sottoposti a **sequestro preventivo** per il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** ex **art. 11 D.Lgs. 74/2000**.

L'accusa contestava il trasferimento fittizio di beni aziendali ad una nuova società per sottrarli alla riscossione erariale. Il GIP ed il **Tribunale del Riesame** confermavano la **misura cautelare reale** quantificando il profitto sequestrabile nell'intero **debito tributario** residuo.

Gli indagati ricorrevano in cassazione lamentando che la misura cautelare non era stata limitata al valore effettivo dei beni oggetto dell'atto simulato, ma ingiustificatamente estesa all'intero debito erariale.

La Suprema Corte ha cassa con rinvio l'ordinanza impugnata, dettando principi vincolanti sulla **sottrazione fraudolenta imposte quantificazione profitto confisca**.

La vicenda sottoposta al vaglio della Sezione Terza Penale scaturisce da una complessa operazione di riorganizzazione societaria attuata dagli amministratori di una società operante nel settore del commercio all'ingrosso. A fronte di una rilevante esposizione erariale derivante da cartelle di pagamento notificate e non saldate, gli indagati avevano costituito un nuovo ente commerciale ed alienato in blocco i rami d'azienda e le attrezzature operative.

Il Pubblico Ministero, ipotizzando il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex **art. 11 D.Lgs. 74/2000**, aveva richiesto ed ottenuto dal GIP un decreto di **sequestro preventivo** finalizzato alla confisca dell'intero ammontare del **debito tributario** maturato dalla società cedente. Il **Tribunale del Riesame** rigettava l'appello difensivo, affermando che il **profitto confiscabile** coincideva con

l'intero importo delle imposte insolute. Gli indagati proponevano ricorso per cassazione evidenziando che il valore dei beni trasferiti era nettamente inferiore al debito fiscale complessivo.

02. La struttura del reato di sottrazione fraudolenta ex art. 11 D.Lgs. 74/2000

2.1 — Gli atti simulati e la natura di reato di pericolo ad esecuzione frazionata

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex [art. 11 D.Lgs. 74/2000](#) è una fattispecie di pericolo concreto posta a presidio della **garanzia patrimoniale** generica riservata al Fisco per la riscossione dei crediti erariali².

Il reato si perfeziona con il compimento di **atti simulati o fraudolenti** idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, a prescindere dal positivo o negativo esito dell'esecuzione esattoriale.

Un profilo di spiccato interesse dogmatico riguarda la condotta tipica prevista dall'**art. 11 D.Lgs. 74/2000**, la quale richiede la sussistenza di atti simulati o di altri atti fraudolenti. Per atti simulati si intendono quei negozi che creano una situazione di apparenza giuridica diversa dalla realtà (es. vendite fittizie, donazioni simulate o intestate a teste di legno), mentre per atti fraudolenti si intendono tutte le condotte caratterizzate da artifici, raggiri o stratagemmi idonei ad ostacolare la **garanzia patrimoniale**.

Essendo la fattispecie strutturata come **reato di pericolo** concreto ad esecuzione eventualmente frazionata, il momento consumativo coincide con il compimento dell'atto idoneo a ridurre la **garanzia patrimoniale**. Ne consegue che il profitto nasce ed è circoscritto alla specifica entità del patrimonio sottratto, rendendo concettualmente errato il calcolo basato sulle sanzioni e sugli interessi tributari maturati.

2.2 — La distinzione tra il debito tributario ed il profitto confiscabile

La Sezione Terza Penale rimarca la netta distinzione concettuale tra il debito erariale residuo ed il profitto del reato di sottrazione fraudolenta. Mentre nei reati dichiarativi o omissivi (es. omesso versamento IVA) il profitto coincide col **risparmio di spesa** pari alle imposte non versate, nella sottrazione fraudolenta il profitto è rappresentato unicamente dal valore dei beni fittiziamente sottratti³.

L'inquadramento dogmatico tracciato dalla Terza Sezione con la sentenza n. 29778/2026 rimedia ad un equivoco concettuale ricorrente nella prassi applicativa delle misure cautelari reali nei **reati tributari**. Il delitto di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** ex [art. 11 D.Lgs. 74/2000](#) si differenzia nettamente dai reati di omesso versamento o di dichiarazione fraudolenta.

Mentre nei reati di evasione il profitto è costituito dal **risparmio di spesa** conseguito mediante l'omesso versamento del tributo, nella sottrazione fraudolenta l'illecito non consiste nel mancato pagamento dell'imposta (già dovuta e contestata), bensì nel compimento di **atti simulati o fraudolenti** idonei a ridurre la **garanzia patrimoniale** del Fisco. Ne consegue che il **profitto confiscabile** ex [art. 12-bis D.Lgs. 74/2000](#) non può essere commisurato al **debito tributario**, ma corrisponde esattamente al valore reale dei beni sottratti al patrimonio dell'obbligato.

03. Il quadro normativo ed il panorama giurisprudenziale sulle misure cautelari reali

3.1 — Gli artt. 11, 12-bis D.Lgs. 74/2000 ed 321 c.p.p.

Il sistema del **sequestro preventivo** finalizzato alla confisca nei **reati tributari** è regolato dal combinato disposto dell'**art. 12-bis D.Lgs. 74/2000** e dell'**art. 321 c.p.p.**⁴.

La **confisca per equivalente** ha carattere sussidiario e punitivo rispetto alla confisca diretta. Per la sua legittima adozione, la motivazione del giudice cautelare deve rigorosamente individuare il perimetro del profitto senza sovrapporlo a grandezze non correlate al reato⁵.

La giurisprudenza della **Terza Sezione Penale** ha costantemente ribadito la necessità di distinguere la funzione del **sequestro preventivo** nei **reati tributari** da quella dell'esecuzione forzata esattoriale. Quando il sequestro viene disposto nei confronti dell'amministratore di fatto o di diritto per la **confisca per equivalente** ex **art. 12-bis D.Lgs. 74/2000**, la misura assume una valenza direttamente sanzionatoria, imponendo la rigida verifica del quantum di profitto effettivamente conseguito.

L'assenza di tale indagine peritale comporta la nullità del decreto cautelare reale per difetto di motivazione sulla proporzionalità della misura rispetto al reato contestato.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il **periculum in mora** nel **sequestro preventivo** tributario non può essere desunto in via presuntiva o dalla mera fungibilità del denaro. Il Giudice deve accertare la presenza di elementi concreti ed oggettivi che evidenzino il pericolo di dispersione o di dilapidazione del patrimonio durante la pendenza del processo penale.

3.2 — La Tabella dei Precedenti ed il panorama delle pronunce correlate

La seguente tabella sintetizza i principali orientamenti nomofilattici in materia di confisca nei reati penali tributari:

PRONUNCIA ED ANNO	OGGETTO DELLA DECISIONE	PRINCIPIO RILEVANTE AFFERMATO
Cass. Pen. n. 29778/2026	Sottrazione fraudolenta e quantificazione profitto.	Il profitto confiscabile coincide col valore dei beni sottratti e non col debito erariale.
Cass. Pen. n. 20684/2026	Omesso versamento IVA e confisca diretta.	Confisca diretta nei limiti delle somme giacenti al momento della scadenza del tributo.
Cass. Pen. n. 2295/2026	Concorso di persone e confisca per equivalente.	Divieto di solidarietà passiva ed onere di accertare il profitto effettivo di ciascun correo.

Il perimetro applicativo del **sequestro preventivo** ex [art. 321 c.p.p.](#) deve rispettare una rigorosa correlazione proporzionale tra la condotta criminosa ed il vincolo reale imposto sui beni dell'indagato. In assenza di una perizia di stima o di un riscontro documentale sul valore reale dei cespiti sottratti, il provvedimento di sequestro che adotti in via automatica l'intero debito erariale incorre nel vizio di motivazione apparente e violazione di legge.

La Suprema Corte ribadisce che la **confisca per equivalente** ha carattere sanzionatorio ed ablatorio e non può trasformarsi in un'anticipazione della riscossione coattiva del tributo. Il giudice della cautela reale deve quantificare preventivamente la somma di denaro o il valore dei cespiti sottratti, limitando la misura all'effettiva riduzione della **garanzia patrimoniale**.

04. La quantificazione del profitto ed i limiti al sequestro per equivalente

4.1 — Il valore dei beni sottratti quale perimetro della misura cautelare

La quantificazione del profitto nella sottrazione fraudolenta richiede l'accertamento peritale del valore di stima dei beni sottratti con l'atto dispositivo simulato. Qualora una società trasferisca un immobile del valore di 200.000 euro a fronte di un debito erariale di 2.000.000 euro, il **sequestro preventivo** ex [art. 12-bis D.Lgs. 74/2000](#) può avere ad oggetto unicamente la somma di 200.000 euro.

La soluzione accolta dalla Cassazione si inserisce nell'alveo delle garanzie stabilite in materia di **sequestro preventivo e rigoroso accertamento del periculum in mora**, precludendo l'estensione del vincolo cautelare oltre il danno patrimoniale arrecato alla garanzia erariale.

**« Nella sottrazione fraudolenta il profitto confiscabile
coincide col valore dei beni fittiziamente alienati, non con
l'intero debito tributario. »**

L'illegittimità dell'automatismo basato sull'imposta evasa emerge con chiarezza se si considera la diversa natura dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000. Se nei reati di omessa o fraudolenta dichiarazione il profitto coincide con l'ammontare delle imposte non versate (poiché l'intero importo costituisce il **risparmio di spesa** illecito), nel reato di cui all'art. 11 l'Erario è già titolare del credito tributario e l'illecito penale consiste unicamente nella condotta fraudolenta diretta a sottrarre i beni azionabili.

Pertanto, la confisca ed il relativo sequestro cautelare non possono eccedere il valore dei beni di cui sia stata tentata o realizzata la sottrazione, a pena di trasformarsi in una sanzione sproporzionata priva di base legale.

Ne consegue che il decreto cautelare reale che si limiti ad applicare una misura sequestratoria per un importo pari al debito fiscale senza quantificare il valore reale dei cespiti sottratti incorre in un vizio di

motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ex **art. 325 c.p.p.** per diretta violazione delle garanzie costituzionali.

4.2 — L'illegittimità dell'automatismo basato sull'imposta evasa

L'equiparazione automatica tra ammontare dell'imposta evasa e profitto del reato ex art. 11 determina un'indebita duplicazione della tutela cautelare, trasformando il **sequestro preventivo** penale in uno strumento esecutivo di riscossione in violazione dell'**art. 27 Cost.**.

Il giudice del riesame ha l'obbligo di verificare l'effettiva capienza dei beni sottratti e di disporre l'eventuale sequestro per equivalente nei confronti della persona fisica entro i limiti stringenti del profitto reale realizzato⁶.

Il principio affermato dalle Sezioni Penali risponde ad una fondamentale esigenza di garanzia costituzionale e sovranazionale ex **art. 27 Cost.** ed art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU. Consentire il sequestro di beni per un valore di milioni di euro a fronte di atti dispositivi di modesta entità determinerebbe un'ingiustificata sproporzione della misura cautelare ed una compressione arbitraria della libertà di iniziativa economica d'impresa.

La quantificazione rigorosa del profitto impedisce che lo strumento penalistico venga utilizzato in modo distorto dall'amministrazione finanziaria quale mezzo di pressione o di esecuzione esattoriale anticipata, garantendo la tenuta del sistema cautelare reale.

05. Rilievi pratici ed indicazioni operative per la difesa nel processo penale tributario

5.1 — Strategie difensive nel ricorso per riesame e per cassazione ex art. 325 c.p.p.

Il principio affermato dalla sentenza n. 29778/2026 fornisce un decisivo argomento Difensivo nell'ambito dei procedimenti cautelari reali in materia penale tributaria. Nel formulare l'istanza di riesame ed il successivo ricorso per cassazione ex **art. 325 c.p.p.**, il difensore dell'indagato deve contestare l'omessa stesa dei beni ed eccedere la violazione di legge per motivazione apparente⁷.

L'assunzione dell'intero **debito tributario** quale parametro di sequestro costituisce un chiaro *error in iudicando* che consente l'annullamento con rinvio del decreto cautelare reale.

Nell'articolare il ricorso per riesame dinanzi al Tribunale della cautela reale, la difesa dell'indagato deve sollecitare il Giudice a disporre una perizia d'ufficio o ad assumere gli esiti della perizia di parte per accertare il valore commerciale dei beni sottratti al momento del compimento dell'atto simulato.

Ove il Tribunale ometta di pronunciarsi sui rilievi estimativi difensivi e confermi il sequestro nell'ammontare del **debito tributario**, la pronuncia risulta affetta da motivazione apparente, ricorribile in cassazione ex **art. 325 c.p.p.**

5.2 — Onere probatorio sulla reale capienza patrimoniale e stima dei beni

È onere del difensore depositare consulenze tecniche di parte o stime peritali volte a dimostrare l'effettivo valore dei beni fittiziamente o fraudolentemente trasferiti. Tale produzione documentale costringe il **Tribunale del Riesame** ad individuare la soglia massima del **sequestro preventivo**.

Qualora l'accusa non fornisca la prova del valore superiore dei beni sottratti, la misura cautelare deve essere ridotta entro i limiti provati dalla difesa o revocata per difetto di periculum.

Sotto il profilo operativo e processuale, l'insegnamento della sentenza n. 29778/2026 offre una linea guida imprescindibile per i difensori datoriali impegnati nella tutela dei beni aziendali e personali. Nell'ambito del procedimento di riesame ex art. 324 c.p.p. e del ricorso per cassazione ex [art. 325 c.p.p.](#), la difesa deve tempestivamente eccepire l'illegittimità del decreto che abbia quantificato il sequestro sulla base dell'imposta anziché sulla stima dei beni sottratti.

Il deposito di una perizia di stima asseverata che attesti il reale valore di mercato delle quote o dei cespiti oggetto dell'atto simulato costituisce un passaggio probatorio decisivo per l'ottenimento del dissequestro parziale o totale delle somme eccedenti.

06. Conclusioni ed prospettive applicative nel diritto penale dell'economia

La sentenza n. 29778 del 5 agosto 2026 della Sezione Terza Penale della **Corte di Cassazione** segna un fondamentale punto di equilibrio nel diritto penale tributario e cautelare reale. Affermando che il sequestro ed la confisca nella sottrazione fraudolenta ex [art. 11 D.Lgs. 74/2000](#) devono rimanere ancorati al valore effettivo dei beni sottratti e non all'ammontare erariale complessi del debito, la Suprema Corte assicura il rispetto dei principi di proporzionalità e legalità della pena.

L'insegnamento nomofilattico costituisce una guida essenziale per la magistratura inquirente e giudicante, ponendo un freno a prassi cautelari sproporzionate e riaffermando le garanzie difensive nel processo penale d'impresa.

In conclusione, la sentenza della Cassazione Penale n. 29778/2026 riafferma un principio cardine del diritto penale tributario moderno. Restringendo il perimetro del sequestro e della confisca al valore effettivo dei beni sottratti, la Terza Sezione garantisce la proporzionalità del vincolo cautelare e previene forme di abuso o duplicazione sanzionatoria nel contenzioso penale-tributario d'impresa.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, artt. 11, 12-bis](#) — Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e confisca nei reati tributari.

[Codice di Procedura Penale, artt. 321, 322-bis, 325](#) — Sequestro preventivo, riesame e ricorso per cassazione.

Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 27, 111 — Garanzie costituzionali della pena e giusto processo.

Giurisprudenza citata

1. **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 5 agosto 2026, n. 29778** — Sentenza in commento: sottrazione fraudolenta imposte, il profitto confiscabile coincide col valore dei beni sottratti e non col debito erariale.
2. **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 23 gennaio 2026, n. 2689** — Giurisprudenza penale: sequestro preventivo finalizzato alla confisca e motivazione sul periculum in mora.
3. **Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza 21 gennaio 2026, n. 2295** — Giurisprudenza penale: sequestro per equivalente in concorso di persone e divieto di solidarietà passiva.
4. **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 4 giugno 2026, n. 20684** — Giurisprudenza penale: confisca diretta e per equivalente nei reati tributari e saldi bancari.
5. **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 29 aprile 2026, n. 15479** — Giurisprudenza penale: sequestro preventivo e superamento degli automatismi nel periculum in mora.
6. **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 6 luglio 2026, n. 25256** — Giurisprudenza penale: confisca per equivalente e irretroattività dell'art. 578-bis c.p.p.
7. **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza 23 febbraio 2026, n. 7089** — Giurisprudenza penale: profilo di responsabilità degli amministratori di fatto nei reati tributari.



Federico Sciuillo

Avvocato del Foro di Roma

Specializzato in diritto penale e processuale penale. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l'evoluzione normativa e i riflessi applicativi in materia di reati di genere, Codice Rosso e percorsi di recupero per maltrattanti.